

## 9 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI COMUNITARI SOTTOPOSTI A SOSPENSIONE DI EROGAZIONE.

All'Organismo Pagatore Regionale  
Regione Lombardia  
Palazzo Lombardia  
Piazza Città di Lombardia n. 1  
20124 MILANO

Fideiussione n. \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- nei confronti della Società/Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ con n. REA \_\_\_\_\_ (di seguito indicato Contraente), rappresentata dal Signor/dalla Signora \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con residenza in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, con provvedimento prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia C.F. 80050050154 (di seguito indicato OPLO), ha disposto la sospensione in via cautelativa di qualsiasi pagamento in favore del Contraente secondo le procedure indicate nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento dell'Organismo Pagatore Regionale;
- a seguito di approfondimenti da parte di \_\_\_\_\_, con protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è pervenuta notizia di irregolarità nella richiesta di accesso ai contributi comunitari n. \_\_\_\_\_ presentata nell'anno \_\_\_\_\_, e che pertanto, in relazione alla domanda richiamata, la contraente avrebbe percepito un importo non dovuto pari ad Euro \_\_\_\_\_ (in cifra e in lettere), sanzionato ai sensi dell' art. 3 della Legge 898/86 con un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (in cifra e in lettere)
- il Contraente, sulla base dell'art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689, ha depositato degli scritti difensivi (prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) redatti da parte del proprio legale Avv. \_\_\_\_\_, contestando integralmente le asserite irregolarità. Con i medesimi scritti difensivi ha anche chiesto, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs. n. 228/2001, il riavvio dei procedimenti di erogazione di contributi, dietro presentazione di idonea garanzia;
- OPLO così come previsto dalle disposizioni di cui al Manuale OPR per la gestione delle garanzie e Regolamenti UE ivi citati e successive modifiche e integrazioni, accetta cauzioni per garantire il pagamento di una somma dovuta esclusivamente sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari o assicurativi. OPLO, pertanto, è nella condizione di poter riattivare i pagamenti a favore dell'Azienda \_\_\_\_\_ solo dietro prestazione di idonea garanzia fideiussoria.
- qualora risulti definitivamente accertato l'indebito percepito e conseguentemente irrogata la sanzione amministrativa, OPLO dovrà procedere al recupero della somma di Euro \_\_\_\_\_ (in cifra e in lettere) – importo calcolato come indicato al successivo punto 4

## TUTTO CIO' PREMESSO

1. Fideiussore

La Società-Compagnia Assicuratrice/Banca \_\_\_\_\_ con C.F. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ e sede legale in \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ con n. REA \_\_\_\_\_ (di seguito indicata Fideiussore), nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (1) dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme percepite e sanzionate per l'anno \_\_\_\_\_ come meglio specificato al successivo punto 4.

2. Disciplina generale

La presente fideiussione è disciplinata dalle norme contenute nel Manuale OPR per la gestione delle garanzie e Regolamenti UE ivi citati e successive modifiche e integrazioni, dalle norme nazionali, nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

3. Durata della Fideiussione

La fideiussione avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione della stessa, ai soli fini del calcolo del premio, e si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovata oltre la data indicata sulla medesima fino allo svincolo da parte di OPLO, svincolo che dovrà essere comunicato mediante PEC o lettera raccomandata a.r.; la presente garanzia si intende valida anche in assenza di firma per accettazione dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi dello stesso non potranno in nessun caso essere opposti all'Ente garantito

4. Fideiussione prestata

L'importo garantito deve essere pari all'importo indebitamente percepito, maggiorato della relativa sanzione amministrativa, ai sensi della L. 898/86 e degli interessi maturati e che matureranno dalla data di erogazione del presunto indebitato fino alla data in cui sarà restituito l'indebitato accertato. A tal fine l'importo complessivo da garantire è pari a euro \_\_\_\_\_ (in cifra e in lettere) composto da:

- 1) Importo percepito oggetto di contestazione euro \_\_\_\_\_ (in cifra e in lettere);
- 2) Maggiorazione del 10% euro \_\_\_\_\_ (in cifra e in lettere) anche a garanzia della restituzione degli interessi maturati e che matureranno dalla data di erogazione del presunto indebitato fino alla data in cui sarà restituito l'indebitato accertato;
- 4) Importo della sanzione amministrativa euro \_\_\_\_\_ (in cifra e in lettere);

L'importo degli interessi sarà calcolato e comunicato da OPR al momento della restituzione dell'indebitato.

5. Indebita percezione

L'indebita percezione si intende definitivamente accertata con provvedimento amministrativo o giudiziario non più soggetto ad impugnazione ordinaria ai sensi dell'articolo 324 c.p.c. nonché dell'art. 648 c.p.p., o delle leggi speciali che regolano la procedura di fronte all'Autorità Giudiziaria e la materia nei ricorsi in via amministrativa.

#### 6. Richiesta di pagamento

Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'apposito invito, a rimborsare all'OPLo quanto richiesto, la fideiussione potrà essere escussa da quest'ultimo, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

#### 7. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto da OPLo sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre a OPLo alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizioni proposte dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione.

#### 8. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni

La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 e segg. Cod. civ., e di quanto contemplato dagli artt. 1955 e segg. Cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 Cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPLo.

#### 9. Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere relativamente all'esecuzione e all'interpretazione della presente fideiussione, il Foro competente sarà quello di Milano.

#### 10. Oneri

Il Fideiussore conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente fideiussione ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del Contraente.

#### 11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e successive modifiche, e limitatamente alle finalità relative alla presente fideiussione, il Contraente e il Fideiussore si forniscono reciprocamente il consenso per il trattamento dei propri dati personali.

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole della presente Fideiussione:

art. 1 (Fideiussore);

art. 3 (Durata);

art. 4 (Garanzia prestata);

art. 7 (Modalità di pagamento);

art. 8 (Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni);

art. 9 (Foro competente).

IL CONTRAENTE

Timbro e firma

IL FIDEIUSSORE

Timbro e firma

(1) *allegare eventuale procura o indicare n. atto notarile. Nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto centrale è necessario compilare il modulo di conferma di validità.*

NB: allegare documento d'identità dei firmatari se non sottoscritto digitalmente